

**DELIBERAZIONE 27 MARZO 2025**

**130/2025/R/COM**

**REVISIONE DEI CRITERI DI RIVALUTAZIONE DEI COSTI DI CAPITALE PER I SERVIZI  
INFRASTRUTTURALI DEI SETTORI DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS. DEFINIZIONE  
DI PARAMETRI COMUNI AI SERVIZI SOGGETTI ALLA REGOLAZIONE ROSS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1333<sup>a</sup> *bis* riunione del 27 marzo 2025

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione del 16 marzo 2017, che istituisce un Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1747 del parlamento europeo e del consiglio del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011, (UE) 2017/1938, (UE) 2019/942 e (UE) 2022/869 e la decisione (UE) 2017/684 e che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e s.m.i.;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 come convertito dalla legge 17 aprile 2022, n. 34;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi", e s.m.i. (di seguito: *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2019, 419/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 419/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, in vigore dall'1 gennaio 2023, e s.m.i. (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 139/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito TIROSS 2024-2031 o semplicemente TIROSS);

- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS e s.m.i. (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 615/2023/R/EEL) e il relativo Allegato A e s.m.i (di seguito: RTTE);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 616/2023/R/EEL) e i relativi Allegati A, B e C e s.m.i. (di seguito: TIT, TIME e TIC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 631/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2024, 173/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 173/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2024, 216/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 216/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2024, 253/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 253/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 335/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 335/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 339/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 339/2024/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 579/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 585/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 587/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 587/2024/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 febbraio 2024, 56/2024/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 56/2024/R/GAS);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 340/2024/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 340/2024/R/COM);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 novembre 2024, 473/2024/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 473/2024/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 1 agosto 2016, n. 19/2016 (di seguito: determinazione 19/2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95, istitutiva dell’Autorità, all’articolo 1 identifica gli obiettivi di carattere generale perseguiti dalla regolazione dei servizi infrastrutturali, quali:
  - garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità;

- garantire adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi, in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
- definire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- armonizzare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economico/finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- le finalità di carattere generale individuate nella legge 481/95 costituiscono una costante dell'assetto regolatorio e richiedono periodici aggiustamenti degli strumenti di regolazione adottati che tengano conto delle esperienze pregresse, nazionali e internazionali, al fine di migliorare l'efficacia degli stessi strumenti rispetto alle finalità perseguite;
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato il Testo integrato della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, per il periodo 2024-2031 (TIROSS), recante criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base;
- il TIROSS 2024-2031 prevede che la concreta applicazione di tali criteri generali ai singoli servizi, con particolare riferimento ai parametri rilevanti ai fini della determinazione dei ricavi ammessi dei gestori infrastrutturali (che, per i servizi di distribuzione, assumono la denominazione di tariffe di riferimento, nel seguito richiamati per tutti i servizi come ricavi ammessi), sia demandata alle specifiche regolazioni settoriali;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS-base di cui al TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, a decorrere dal 2024 (di seguito: criteri ROSS), e disposto modifiche e integrazioni del TIROSS; con la medesima deliberazione sono state definite, in coerenza ai criteri ROSS, partite economiche rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie per il 2024, tra cui le modalità di determinazione dei tassi di variazione dell'inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi (di seguito richiamato anche come deflatore) *ex ante*, definendo, per quest'ultimo, anche le modalità di c.d. raccordo con la metodologia di calcolo precedente (articolo 42);
- con specifico riferimento alla rivalutazione annuale del capitale investito riconosciuto, i criteri ROSS, come integrati con la deliberazione 497/2023/R/COM, prevedono che:
  - a) ai fini della determinazione delle tariffe per l'uso delle infrastrutture o dei ricavi rilevanti per la loro determinazione, si utilizzi *ex ante* un tasso medio di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per la costruzione di un deflatore con base 1 nell'anno  $t-1$ , definito sulla base dei valori di

- consuntivo del deflatore e, in assenza di dati consuntivi, considerando i dati previsivi;
- b) ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi, il tasso medio di variazione del deflatore per la costruzione di un deflatore base 1 nell'anno  $t-1$ , venga definito dall'Autorità *ex post*, in modo omogeneo per tutti i servizi, sulla base dei valori effettivi del deflatore dell'anno  $t-1$ ;
  - c) per l'anno 2024, al fine di tenere conto del mutato riferimento dei trimestri su cui si procede a calcolare la variazione del deflatore, sia considerata anche la dinamica del deflatore realizzatasi nei trimestri dell'anno 2022 non inclusi ai fini della quantificazione del ricavo ammesso dell'anno 2023 (c.d. raccordo);
- con la deliberazione 139/2023/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (RTTG), rimandando ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità applicative dei criteri ROSS; i parametri ROSS per gli anni 2024 e 2025, in applicazione dei criteri definiti con la deliberazione 497/2023/R/COM, sono stati approvati con la deliberazione 216/2024/R/GAS, in sede di approvazione delle tariffe di trasporto per il 2025 e rideterminazione dei ricavi 2024;
  - per il servizio di trasmissione e il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica, i criteri di regolazione tariffaria per il sesto periodo di regolazione sono stati definiti, rispettivamente, con la deliberazione 615/2023/R/EEL (RTTE) e con la deliberazione 616/2023/R/EEL (TIT), in coerenza con i criteri ROSS sopra richiamati;
  - per il servizio di rigassificazione del Gnl, con la deliberazione 196/2023/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il sesto periodo di regolazione (RTRG), rimandando l'eventuale allineamento ai criteri ROSS, in materia di determinazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore e del tasso di variazione dell'inflazione, in esito alla declinazione operativa dei criteri ROSS per il servizio di trasporto del gas naturale; l'allineamento ai criteri ROSS per le modalità di determinazione dei tassi di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi e dell'inflazione (incluse le rideterminazioni *ex post* comuni a tutti i servizi infrastrutturali energetici soggetti ai criteri ROSS) è stato effettuato con la deliberazione 253/2024/R/GAS;
  - relativamente ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale, la RTDG prevede che l'Autorità aggiorni, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di efficacia, le componenti delle tariffe per l'uso delle infrastrutture (c.d. tariffe obbligatorie), in funzione, tra le altre variabili, del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi, con riferimento alla quota parte a copertura della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti riconosciuti;
  - con riferimento al servizio di stoccaggio del gas naturale, la RTSG, che definisce i criteri di regolazione tariffaria per il quinto periodo di regolazione 2020-2025, prevede che i costi storici degli incrementi patrimoniali annuali siano rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi, aggiornato annualmente con

il tasso di variazione medio annuo del deflatore riferito all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria; nel documento per la consultazione 473/2024/R/GAS l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti per la definizione dei criteri di regolazione tariffaria e della qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale per il sesto periodo di regolazione, ipotizzando la definizione di criteri per la rivalutazione dei costi di capitale coerenti con quelli previsti per i servizi soggetti alla regolazione ROSS.

**CONSIDERATO CHE:**

- in ragione della significativa incidenza delle modifiche, da parte dell'Istat, delle serie storiche dei dati utilizzati ai fini della determinazione del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi emersa negli ultimi anni, l'Autorità ha effettuato interventi tariffari di carattere straordinario per tutti i servizi infrastrutturali dei settori dell'energia elettrica e del gas;
- nel dettaglio, relativamente ai settori soggetti ai criteri ROSS, l'Autorità ha determinato il livello del c.d. *raccordo del deflatore* tenendo conto, in via straordinaria, degli effetti delle rettifiche da parte dell'Istat dei dati relativi al deflatore negli anni 2020-2022; la suddetta metodologia è stata utilizzata anche per il servizio di rigassificazione, nell'ambito dell'allineamento ai criteri ROSS effettuato con la deliberazione 253/2024/R/GAS;
- per gli altri settori non soggetti ai criteri ROSS, la deliberazione 173/2024/R/GAS, ha:
  - definito le modalità per il riconoscimento, in via straordinaria, degli effetti delle revisioni dei dati Istat per i servizi di distribuzione e misura del gas e per i servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate; con riferimento a questi ultimi, la suddetta misura è stata adottata con la deliberazione 587/2024/R/GAS, di aggiornamento delle opzioni tariffarie per l'anno tariffario 2025;
  - previsto, relativamente al servizio di stoccaggio, di valutare, nell'ambito del procedimento per la determinazione dei ricavi di riferimento 2025 e ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento 2024, l'adozione, in via straordinaria, di una misura analoga a quella prospettata per i servizi di distribuzione e misura del gas; la suddetta misura è stata adottata con la deliberazione 335/2024/R/GAS.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 339/2024/R/COM l'Autorità ha avviato un procedimento per l'eventuale revisione dei criteri di rivalutazione dei costi di capitale per i servizi infrastrutturali dei settori dell'energia elettrica e del gas, alla luce della variabilità mostrata dal deflatore degli investimenti fissi lordi negli ultimi anni e delle

- modalità di rivalutazione dei costi di capitale utilizzate dagli altri regolatori a livello europeo;
- nell'ambito del procedimento di cui al punto precedente, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 340/2024/R/COM, nel quale ha prospettato le seguenti modalità alternative per la rivalutazione dei costi di capitale:
    - *Ipotesi 0*: mantenimento dell'utilizzo del tasso di variazione del deflatore ai fini della rivalutazione dei costi di capitale, applicando meccanismi di correzione straordinaria secondo la metodologia già utilizzata dall'Autorità per il riconoscimento di ulteriori eventuali effetti della rettifica dei dati Istat qualificabili come particolarmente rilevanti; in particolare, in tali casi, in coerenza con quanto effettuato in sede di calcolo del c.d. raccordo per i servizi cui si applicano i criteri ROSS e con la deliberazione 173/2024/R/GAS, si procederebbe ad utilizzare, per i quattro trimestri del c.d. "periodo base" da prendere a riferimento nel nuovo calcolo, i dati già utilizzati ai fini del calcolo del deflatore per l'aggiornamento precedente;
    - *Ipotesi 1*: identificazione di un indicatore per la rivalutazione dei costi di capitale alternativo rispetto al deflatore degli investimenti fissi lordi;
    - *Ipotesi 2*: passaggio all'utilizzo di un WACC nominale in luogo dell'attuale WACC definito su base reale; in tale ipotesi, il capitale investito netto (RAB) sarebbe valorizzato sulla base del costo storico dei cespiti che lo compongono e le quote di ammortamento sarebbero calcolate sulla base delle vite utili regolatorie a partire dai valori di costo storico non rivalutato;
  - con particolare riferimento all'*Ipotesi 1*, ai fini dell'identificazione dell'indicatore per la rivalutazione, sono state valutate le seguenti caratteristiche:
    - disponibilità e facile reperibilità dell'indice, con preferenza per gli indici pubblicati regolarmente da una fonte ufficiale;
    - frequenza e modalità di revisione dell'indice, con preferenza per gli indici che non prevedano frequenti e/o rilevanti revisioni *ex post* a seguito della pubblicazione definitiva;
    - disponibilità di stime prospettive dell'indice da fonti pubblicamente accessibili e autorevoli, così da fornire maggiore visibilità *ex-ante* sulle evoluzioni attese dell'indice e quindi sui possibili impatti tariffari;
  - sulla base di tali requisiti, l'Autorità ha individuato, quali possibili alternative al deflatore degli investimenti fissi lordi, quattro indici dei prezzi al consumo - l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia) e l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo alla zona euro (IPCA area euro) - e un indice dei prezzi alla produzione, relativo all'industria (PPI); in merito, l'Autorità ha espresso l'orientamento di valutare l'utilizzo di uno degli indici di prezzi al consumo per la rivalutazione della RAB, in quanto appaiono rispettare maggiormente i requisiti richiesti, in particolare vista l'assenza di stime prospettive, disponibili pubblicamente e da fonti ufficiali, per l'indice PPI;

- sempre con riferimento all'*Ipotesi 1*, l'Autorità ha proposto di mantenere invariate le meccaniche e le tempistiche di riferimento attualmente utilizzate per il calcolo della variazione del deflatore, procedendo unicamente al cambio dell'indice di riferimento per la rivalutazione dei costi di capitale;
- con riferimento all'*Ipotesi 2*, l'Autorità ha evidenziato che:
  - il passaggio da un WACC reale ad un WACC nominale si tradurrebbe (a parità di condizioni) in un'anticipazione dei rendimenti del capitale e, di conseguenza, in un incremento delle tariffe applicate agli utenti attuali nel breve periodo;
  - inoltre, un regime basato su un WACC nominale esporrebbe, seppur parzialmente, le imprese (e i loro investitori) al rischio di inflazione nel corso del periodo regolatorio, dal momento che il valore del WACC rimarrebbe comunque tendenzialmente fisso per un certo numero di anni (salvo meccanismi di *trigger*, come nel caso italiano);
  - in considerazione dell'esigenza di una transizione al nuovo regime e del relativo impatto tariffario, possono essere valutate due diverse modalità implementative:
    - applicazione del WACC nominale unicamente ai nuovi investimenti;
    - applicazione del WACC nominale alla totalità della RAB, inclusi gli investimenti esistenti (*legacy RAB*), con applicazione secondo le tempistiche che saranno definite dall'Autorità con l'avvio del nuovo periodo regolatorio del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas (3PWACC);
  - sulla base di quanto osservato nella revisione dei precedenti internazionali, in futuro potrebbe essere valutata la possibilità di un passaggio a WACC nominale anche solo per determinati settori, quali ad esempio il settore del gas, al fine di assicurare una più equa distribuzione intergenerazionale dei costi del servizio, in presenza di un'aspettativa di minori consumi (e minor numero di utenti connessi alla rete), e di mitigare il rischio di *asset stranding*;
- nel documento per la consultazione 340/2024/R/COM, l'Autorità ha inoltre espresso alcune prime valutazioni in relazione alle diverse ipotesi di intervento, evidenziando che:
  - l'*Ipotesi 1* avrebbe il vantaggio di aumentare la certezza per gli operatori e di minimizzare il livello dei potenziali conguagli per i servizi soggetti a regolazione ROSS, in quanto il dato definitivo sarebbe disponibile in un momento più ravvicinato rispetto alle esigenze di utilizzo per gli aggiornamenti tariffari o dei ricavi ammessi dell'anno di riferimento;
  - l'*Ipotesi 2* permetterebbe di evitare l'individuazione di un indice esplicito di inflazione, tanto per rivalutare la RAB quanto per convertire il WACC da nominale a reale; in tale ambito, dovrebbero essere tuttavia definite apposite modalità volte a gestire la discontinuità di riconoscimento rispetto all'attuale metodologia e occorrerebbe tenere conto degli impatti tariffari del passaggio ad un WACC nominale;



- una completa omogeneità di intervento rispetto ai riconoscimenti passati potrebbe essere garantita solo in caso di implementazione dell'*Ipotesi 0*, in quanto si tratta di confermare una metodologia che sarebbe in continuità con i riconoscimenti passati e quindi non dovrebbero essere apportate specifiche correzioni ai riconoscimenti tariffari in termini di remunerazione del capitale e di ammortamenti;
- in materia di decorrenza dell'introduzione delle modifiche proposte, nel documento per la consultazione 340/2024/R/COM, l'Autorità ha evidenziato che:
  - l'*Ipotesi 0*, risultando di più semplice implementazione, potrebbe essere adottata da subito, procedendo con le analisi di rilevanza delle rettifiche dei dati Istat in sede di determinazione del livello di deflatore *ex post*, per i servizi a cui si applicano i criteri ROSS, o nell'ambito degli aggiornamenti tariffari, per gli altri servizi;
  - l'*Ipotesi 1* potrebbe essere implementata in tempi relativamente brevi, almeno in linea di principio, ad esempio a partire dall'anno tariffario 2025, pur valutando la possibilità di adottare un approccio più graduale, con una transizione al nuovo indice;
  - l'*Ipotesi 2* richiederebbe tempistiche di implementazione più lunghe, soprattutto in ragione della necessità di modificare le modalità di definizione del WACC;
- in termini generali, le osservazioni pervenute in risposta alla consultazione hanno riguardato principalmente i seguenti temi:
  - a) osservazioni generali sull'utilizzo del deflatore;
  - b) valutazione dell'*Ipotesi 0*, di mantenimento del deflatore con correzioni straordinarie, e della relativa metodologia di applicazione;
  - c) valutazione dell'*Ipotesi 1*, di utilizzo di un indicatore alternativo al deflatore per la rivalutazione dei costi di capitale, in termini generali, in relazione all'impatto della misura, alla scelta dell'indice di inflazione da utilizzare e alla relativa metodologia di applicazione;
  - d) valutazione dell'*Ipotesi 2*, di passaggio all'utilizzo di un WACC nominale, e della relativa metodologia di applicazione;
  - e) decorrenza della modifica dell'indice di rivalutazione del capitale;
- per una trattazione approfondita degli orientamenti prospettati dall'Autorità nel documento per la consultazione 340/2024/R/COM, delle osservazioni pervenute in esito alla consultazione e delle decisioni finali dell'Autorità, nonché per un'illustrazione delle modifiche alle deliberazioni relative alla regolazione ROSS e ai testi integrati dei servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, conseguenti alle decisioni adottate, e dei calcoli funzionali alla definizione dei tassi di rivalutazione del capitale per i diversi servizi, si rimanda alla Relazione tecnica allegata al presente provvedimento.

**CONSIDERATO CHE:**

- in materia di aggiornamento della *baseline* di spesa di capitale, il TIROSS, come già sopra richiamato, prevede che, ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi, il tasso medio di variazione del deflatore per la costruzione di un deflatore base 1 nell'anno  $t-1$  venga definito *ex post*, in modo omogeneo per tutti i servizi, sulla base dei valori effettivi del deflatore dell'anno  $t-1$ ;
- ai sensi del TIROSS, in materia di aggiornamento della *baseline* dei costi operativi:
  - i dati relativi ai costi operativi, esclusi i costi relativi ad acquisti di energia elettrica, gas o altri combustibili, sono aggiornati sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dall'anno  $t-1$  all'anno  $t$  rilevato dall'Istat;
  - i valori del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati sono uguali per tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas e sono fissati annualmente con deliberazione dell'Autorità a decorrere dal primo anno di applicazione del TIROSS, una volta disponibili i dati sui prezzi al consumo effettivi di dicembre dell'anno  $t$ .

**RITENUTO CHE:**

- sulla base delle argomentazioni riportate in dettaglio nella Relazione tecnica allegata al presente provvedimento, sia opportuno dare seguito all'*Ipotesi 1* prospettata nel documento per la consultazione 340/2024/R/COM, prevedendo che, per tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori dell'energia elettrica e del gas, a decorrere dalla rivalutazione dei costi di capitale all'anno 2024, rilevante per l'anno tariffario 2025, venga utilizzato l'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all'indice generale pubblicato da Eurostat, secondo quanto precisato in premessa e dettagliato nella sopra richiamata Relazione tecnica;
- sia quindi necessario prevedere che, con riferimento a tutti i servizi infrastrutturali regolati dei settori dell'energia elettrica e del gas, a decorrere dalla rivalutazione dei costi di capitale all'anno 2024, nei provvedimenti dell'Autorità relativi ai diversi servizi regolati, il riferimento al deflatore degli investimenti fissi lordi sia sostituito con il riferimento all'IPCA Italia (indice generale);
- sia opportuno apportare le conseguenti modifiche al TIROSS, alla deliberazione 497/2023/R/COM, alla RTTE, al TIT, al TIC, alla RTTG, alla RTDG, alla RTSG e alla RTRG, integrando la definizione di "Indice di rivalutazione del capitale", assunto pari:
  - fino alla rivalutazione dei costi di capitale all'anno 2023 incluso, al tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;

- a decorrere dalla rivalutazione dei costi di capitale all'anno 2024, al tasso di variazione dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all'indice generale pubblicato da Eurostat;
- con riferimento al tasso di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale per l'anno tariffario 2024 (Indice con base 1 nell'anno 2023), sia opportuno:
  - in relazione ai servizi a cui si applica la regolazione ROSS, definire il valore del c.d. raccordo, di cui all'Articolo 42 dei criteri ROSS, ai fini dell'aggiornamento *ex post*, facendo riferimento all'ultima pubblicazione Istat disponibile al momento della presente deliberazione (5 marzo 2025) e, in particolare, definire tale valore pari a:
    - 5,2%, per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica e per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica, calcolato secondo le medesime modalità illustrate con la deliberazione 497/2023/R/COM, considerando il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2022 pubblicato il 5 marzo 2025 (in luogo del valore pubblicato il 1° dicembre 2023, come previsto attualmente) e mantenendo il valore del deflatore nel primo trimestre del 2022 pubblicato il 1° settembre 2022;
    - 6,6%, per il servizio di trasporto gas, calcolato secondo le medesime modalità illustrate con la deliberazione 497/2023/R/COM, considerando il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2022 pubblicato il 5 marzo 2025 (in luogo del valore pubblicato il 5 marzo 2024, come previsto attualmente) e mantenendo il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2021 pubblicato il 4 aprile 2022;
  - in relazione al servizio di rigassificazione del Gnl, definire il valore del c.d. raccordo, di cui all'Articolo 42 dei criteri ROSS, ai fini dell'aggiornamento *ex post*, pari a 6,6%, calcolato, in coerenza con i criteri ROSS per il servizio di trasporto gas, considerando il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2022 pubblicato il 5 marzo 2025 (in luogo del valore pubblicato il 5 marzo 2024, come previsto attualmente) e mantenendo il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2021 pubblicato il 4 aprile 2022;
  - in relazione ai servizi di distribuzione e misura del gas e al servizio di stoccaggio, rideterminare il tasso di variazione annuale dell'Indice di rivalutazione del capitale di cui, rispettivamente, alla deliberazione 173/2024/R/GAS e alla deliberazione 335/2024/R/GAS, facendo riferimento all'ultima pubblicazione Istat disponibile al momento della presente determinazione (5 marzo 2025) e, in particolare, definire tale tasso pari a:
    - 6,2%, per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024; tale valore è calcolato considerando, per il “nuovo periodo” (dal secondo trimestre 2022 al primo trimestre 2023), i valori del deflatore pubblicati il 5 marzo 2025 (in luogo dei valori pubblicati il 4 ottobre 2023, come previsto attualmente) e mantenendo, per il “periodo base”

- (dal secondo trimestre 2021 al primo trimestre 2022), i valori del deflatore pubblicati il 5 ottobre 2022;
- 6,1%, per il servizio di stoccaggio del gas naturale, ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2024; tale valore è calcolato considerando, per il “nuovo periodo” (dal primo al quarto trimestre 2022), i valori del deflatore pubblicati il 5 marzo 2025 (in luogo dei valori pubblicati il 4 ottobre 2023, come previsto attualmente) e mantenendo, per il “periodo base” (dal primo al quarto trimestre 2021), i valori del deflatore pubblicati il 4 aprile 2022;
  - con riferimento al tasso di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale per l'anno tariffario 2025 (Indice con base 1 nell'anno 2024), sia opportuno:
    - in relazione ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie e delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2025, e al servizio di stoccaggio del gas naturale, ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2025, assicurare coerenza con i criteri di aggiornamento annuale del capitale investito ai fini regolatori di cui al comma 16.2 del TIROSS, che prevedono di utilizzare, per l'anno tariffario  $t$ , un Indice di rivalutazione del capitale con base 1 per l'anno  $t-1$ , determinato sulla base dei valori effettivi dell'indice del medesimo anno  $t-1$ ; a tale scopo, considerare sia la variazione dell'IPCA Italia (indice generale) relativa all'anno 2024 rispetto all'anno 2023, sia la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi relativa ai trimestri dell'anno 2023 non considerati per l'ultimo aggiornamento tariffario precedente (c.d. raccordo), prevedendo che il raccordo sia fissato, in coerenza con le modalità illustrate con la deliberazione 497/2023/R/COM per i servizi soggetti alla regolazione ROSS, pari a:
      - 0,2%, per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, considerando il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2023 e il valore del deflatore nel primo trimestre del 2023, pubblicati il 5 marzo 2025;
      - 0,0%, per il servizio di stoccaggio del gas naturale, considerando il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2023 e il valore del deflatore nel quarto trimestre del 2022, pubblicati il 5 marzo 2025;
  - in attuazione dei principi sopra riportati, sia necessario definire i tassi di rivalutazione del capitale per i diversi servizi infrastrutturali regolati, con riferimento agli anni tariffari 2024 e 2025.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale, tenuto conto della conclusione dell'attuale periodo di regolazione fissata al 31 dicembre 2025, al fine di garantire prevedibilità delle determinazioni tariffarie, prevedere che, a partire dall'anno 2026:

- in sede di determinazione delle tariffe obbligatorie, di cui al comma 3.1 della RTDG, in coerenza con quanto stabilito dal comma 16.3 del TIROSS, sia utilizzato un tasso medio di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale con base 1 nell'anno  $t-1$ , definito sulla base dei valori dell'Indice del medesimo anno  $t-1$  più aggiornati a disposizione, considerando le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia;
- il medesimo tasso di variazione definito per la determinazione delle tariffe obbligatorie venga utilizzato ai fini della comunicazione da parte degli operatori delle dismissioni di gruppi di misura, effettuate in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, atteso che, ai sensi del comma 57.1 della RTDG, i valori delle dismissioni sono convenzionalmente portati in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici, a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione; a tale scopo, rilevano i coefficienti di rivalutazione dei costi di capitale (c.d. FIFO regolatorio);
- eventuali squilibri tra ricavi ammessi dalla tariffa di riferimento e ricavi effettivi rinvenienti dall'applicazione delle tariffe obbligatorie, per effetto dell'utilizzo di un tasso di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale a consuntivo in luogo di un valore stimato, trovino copertura nei meccanismi di perequazione previsti dalla RTDG;
- in deroga alle disposizioni di cui al comma 3.2 della RTDG, prevedere che la pubblicazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024 e delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025, per i servizi di distribuzione e misura del gas, avvenga, rispettivamente, entro il 31 maggio 2025 ed entro il 30 giugno 2025, in ragione della necessità di effettuare la raccolta dati relativa alle dismissioni negli anni 2022 e 2023 di misuratori tradizionali in attuazione delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, rinviata con la deliberazione 587/2024/R/GAS successivamente alla conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 339/2024/R/COM, e di consentire, in caso di gestioni d'ambito avviate nel corso del 2024, la nuova comunicazione dei dati relativi alla valorizzazione delle immobilizzazioni nette di località sulla base del valore di rimborso, ai sensi della determinazione 19/2016;
- in deroga alle disposizioni di cui al comma 22.1, lettera a), del TIT, prevedere che la pubblicazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025, per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, avvenga entro il 31 maggio 2025, in ragione della necessità di recepire nelle determinazioni tariffarie i tassi di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale oggetto del presente provvedimento;
- con riferimento ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, tenuto conto della conclusione dell'attuale periodo di regolazione fissata al 31 dicembre 2025, al fine di garantire prevedibilità delle determinazioni tariffarie, prevedere che:

- a partire dall'anno 2026, in sede di determinazione delle opzioni tariffarie, di cui al comma 3.1 della RTDG, in coerenza con quanto stabilito ai fini della determinazione delle tariffe obbligatorie, venga utilizzato un tasso medio di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale con base 1 nell'anno  $t-1$ , definito sulla base dei valori dell'Indice del medesimo anno  $t-1$  più aggiornati a disposizione, considerando le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d'Italia;
- in coerenza con quanto previsto con la deliberazione 587/2024/R/GAS in merito alle modalità di riconoscimento degli eventuali effetti delle misure adottate in esito alla conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 339/2024/R/COM, in sede di definizione delle opzioni tariffarie per l'anno 2026, vengano riconosciuti gli effetti della rideterminazione del tasso di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale applicato in relazione ai servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni 2024 e 2025, secondo il medesimo approccio di cui al punto 4 della deliberazione 173/2024/R/GAS, ovvero prevedendo, in sede di determinazione dei ricavi di riferimento per l'anno 2026, una partita straordinaria di ricavi ammessi aggiuntivi, calcolando *pro-forma* il tasso di variazione dell'Indice per il medesimo anno che tenga conto dei disallineamenti tra i tassi di rivalutazione utilizzati per la determinazione delle opzioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025 e i tassi di rivalutazione per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, per i medesimi anni, come definiti con la presente deliberazione;
- in considerazione del fatto che, in relazione alle opzioni tariffarie, diversamente dal servizio di distribuzione del gas naturale, non trovano applicazione meccanismi di *tariff decoupling* e, di conseguenza, meccanismi di perequazione *ex post* dei costi/ricavi, le modalità per tenere conto degli eventuali effetti della determinazione a consuntivo del tasso medio di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale con base 1 nell'anno  $t-1$  siano valutate nell'ambito del procedimento per la definizione della regolazione tariffaria per il nuovo periodo regolatorio dei servizi di distribuzione e misura del gas, valutando l'opportunità di modificare le tempistiche per la pubblicazione delle opzioni tariffarie.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- definire, per tutti i servizi soggetti a regolazione ROSS, i parametri comuni in materia di aggiornamento della *baseline* dei costi di capitale e dei costi operativi, con particolare riferimento ai tassi di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale, di cui al comma 16.4 del TIROSS, dal 2022 al 2023 e dal 2023 al 2024, e al tasso di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, di cui al comma 36.2 del TIROSS, dal 2023 al 2024, in tempo utile per l'approvazione delle proposte tariffarie del servizio di trasporto del gas naturale relative all'anno 2026; il tasso di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale dal 2022 al 2023 sarà utilizzato anche ai fini della rideterminazione dei

ricavi di riferimento del servizio di rigassificazione del Gnl per l'anno 2024, il tasso di variazione dell'Indice dal 2023 al 2024 anche ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento del servizio di rigassificazione del Gnl e del servizio di stoccaggio per l'anno 2025, nonché ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie per l'anno 2025 per i servizi di distribuzione e misura del gas;

- in particolare, definire:
  - il tasso di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale, di cui al comma 16.4 del TIROSS, dal 2022 al 2023, pari all'1,2%, considerando le medie annuali dei valori trimestrali del deflatore degli investimenti fissi lordi, sulla base della pubblicazione Istat del 5 marzo 2025;
  - il tasso di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale, di cui al comma 16.4 del TIROSS, dal 2023 al 2024, pari all'1,1%, in funzione del tasso di variazione dell'IPCA Italia (indice generale), considerando la variazione annuale dell'indice cui all'ultima pubblicazione Eurostat disponibile;
  - il tasso di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dal 2023 al 2024, pari allo 0,8%, sulla base della variazione annuale di cui all'ultima pubblicazione Istat disponibile

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Disposizioni generali*

- 1.1 A decorrere dalla rivalutazione dei costi di capitale all'anno 2024, rilevante per l'anno tariffario 2025, hanno effetto le modifiche disposte dagli articoli successivi del presente provvedimento.
- 1.2 A decorrere dai termini di cui al precedente comma 1.1, nei restanti provvedimenti dell'Autorità relativi ai diversi servizi infrastrutturali regolati dei settori dell'energia elettrica e del gas, non modificati nei termini dei successivi articoli, il riferimento al deflatore degli investimenti fissi lordi è comunque sostituito con il riferimento all'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all'indice generale pubblicato da Eurostat.

### **Articolo 2**

#### *Modifiche al TIROSS*

- 2.1 Sono apportate le seguenti modifiche al TIROSS:
  - a) al comma 1.1 dopo la definizione “i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas” è aggiunta la seguente definizione:

“**Indice di rivalutazione del capitale** è, fino alla rivalutazione dei costi di capitale all’anno 2023 incluso (ossia fino all’Indice con base 1 nell’anno 2023), il deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat; a decorrere dalla rivalutazione all’anno 2024 (ossia dall’Indice con base 1 nell’anno 2024), è l’Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea relativo all’Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all’indice generale pubblicato da Eurostat”;

b) il comma 16.2 è sostituito dal seguente:

“16.2 Il capitale investito ai fini regolatori è aggiornato annualmente sulla base del tasso medio annuo di variazione dell’Indice di rivalutazione del capitale. Il capitale investito rilevante per le determinazioni tariffarie dell’anno  $t$  è aggiornato considerando un Indice di rivalutazione del capitale con base 1 per l’anno  $t-1$ , determinato sulla base dei valori effettivi dell’Indice del medesimo anno  $t-1$ .”;

c) il comma 16.3 è sostituito dal seguente:

“16.3 Ai fini della determinazione delle tariffe per l’uso delle infrastrutture o dei ricavi rilevanti per la loro determinazione, ciascun servizio, per gli anni tariffari 2024 e 2025, utilizza *ex ante* un tasso medio di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per la costruzione di un indice con base 1 nell’anno  $t-1$ , definito sulla base dei valori del deflatore del medesimo anno  $t-1$  più aggiornati a disposizione, stimando eventuali valori mancanti; a decorrere dall’anno tariffario 2026, ciascun servizio utilizza *ex ante* un tasso medio di variazione dell’IPCA Italia per la costruzione di un indice con base 1 nell’anno  $t-1$ , definito sulla base dei valori dell’IPCA Italia del medesimo anno  $t-1$  più aggiornati a disposizione, sulla base delle aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d’Italia.”;

d) il comma 16.4 è sostituito dal seguente:

“16.4 Ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi, il tasso medio di variazione dell’Indice di rivalutazione del capitale per la costruzione di un Indice con base 1 nell’anno  $t-1$  viene definito dall’Autorità *ex post*, in modo omogeneo per tutti i servizi, sulla base dei valori effettivi dell’Indice dell’anno  $t-1$ , ossia considerando la variazione dell’anno  $t-1$  (fino al 31 dicembre  $t-1$ ) rispetto all’anno  $t-2$ , prendendo a riferimento le medie annuali dei valori trimestrali del deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicati dall’Istat (fino all’anno 2023 incluso) o la variazione annuale dell’IPCA Italia pubblicata da Eurostat (per gli anni successivi).”;

e) al comma 18.1, primo punto, le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;



- f) al comma 20.1, quarto punto, le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- g) al comma 21.1, secondo punto, le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- h) al comma 22.1 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- i) al comma 36.4 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”.

### **Articolo 3**

#### *Modifiche alla deliberazione 497/2023/R/COM*

3.1 Sono apportate le seguenti modifiche alla deliberazione 497/2023/R/COM:

- a) nell’intestazione dell’Articolo 42 la parola “deflatore” è sostituita dalle parole “Indice di rivalutazione del capitale”;
- b) il comma 42.1 è sostituito dal seguente:  
“42.1 Ai fini dell’implementazione dell’articolo 32 del TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione e distribuzione e misura elettrica, per esprimere il capitale investito riconosciuto con i valori effettivi dell’Indice di rivalutazione del capitale dell’anno 2023, rilevante per il primo anno di applicazione dei criteri ROSS, ossia per il 2024, si considera sia la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi dell’anno 2023 (fino al 31 dicembre) rispetto all’anno 2022, in coerenza con i principi di cui all’articolo 16 del TIROSS, sia la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi relativa ai trimestri dell’anno 2022 non considerati per l’ultimo aggiornamento tariffario precedente all’applicazione dei criteri ROSS.”

### **Articolo 4**

#### *Modifiche alla RTTE*

4.1 Sono apportate le seguenti modifiche alla RTTE:

- a) al comma 1.1 dopo la definizione di “incremento patrimoniale” è aggiunta la seguente definizione:  
“**Indice di rivalutazione del capitale** è, fino alla rivalutazione dei costi di capitale all’anno 2023 incluso (ossia fino all’Indice con base 1 nell’anno 2023), il deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat; a decorrere dalla rivalutazione all’anno 2024 (ossia dall’Indice con base 1

nell'anno 2024), con prima applicazione ai fini della determinazione dei ricavi ammessi per l'anno 2025, è l'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all'indice generale pubblicato da Eurostat”;

- b) al comma 5.5 le parole “del deflatore” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale” e le parole “determinata considerando” sono sostituite dalle parole “determinata, ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento rilevanti ai fini del calcolo dei corrispettivi tariffari per l’anno 2024, considerando”; dopo il punto sono inoltre aggiunte le seguenti parole “La variazione dal 2022 al 2023 è aggiornata *ex post*, ai fini della determinazione dei ricavi ammessi, secondo quanto previsto dai criteri ROSS.”;
- c) al comma 5.6, lettera c), punto ii), le parole “al deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “all’Indice di rivalutazione del capitale”;
- d) al comma 5.7, lettera a), le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- e) al comma 5.10 le parole “il deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “l’Indice di rivalutazione del capitale”;
- f) al comma 5.11 le parole “al deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “all’Indice di rivalutazione del capitale”;
- g) al comma 7.3, lettera a), le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- h) al comma 12.3 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- i) nell’intestazione della Tabella 2 le parole “Deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “Indice di rivalutazione del capitale”.

## **Articolo 5** *Modifiche al TIT*

### 5.1 Sono apportate le seguenti modifiche al TIT:

- a) al comma 1.1 dopo la definizione di “impresa distributrice” è aggiunta la seguente definizione:  
“**Indice di rivalutazione del capitale** è, fino alla rivalutazione dei costi di capitale all’anno 2023 incluso (ossia fino all’Indice con base 1 nell’anno 2023), il deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat; a decorrere dalla rivalutazione all’anno 2024 (ossia dall’Indice con base 1

- nell'anno 2024), con prima applicazione ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025, l'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all'indice generale pubblicato da Eurostat”;
- b) al comma 15.5 le parole “del deflatore” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
  - c) al comma 15.6 le parole “Il tasso di variazione del deflatore necessario per la definizione della stringa di cui al comma 15.5, per l’anno 2024, è calcolato sulla base” sono sostituite dalle parole “Il tasso di variazione dell’Indice di rivalutazione del capitale necessario per la definizione della stringa di cui al comma 15.5, per l’anno 2024, è calcolato *ex ante* sulla base”;
  - d) il comma 16.2 è sostituito dal seguente:  
“16.2 Ai sensi dell’Articolo 16 del TIROSS, per ciascun anno tariffario *t*, al fine della rivalutazione delle immobilizzazioni nette relative a cespiti in esercizio, delle immobilizzazioni in corso e del valore netto dei contributi si considera la stringa dell’Indice di rivalutazione del capitale con base 1 nell’anno *t-1*, calcolata applicando alla stringa dell’indice dell’anno tariffario precedente il tasso di variazione dell’indice calcolato considerando la variazione dell’anno *t-1* rispetto all’anno *t-2*.”;
  - e) al comma 23.1 le parole “del deflatore” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
  - f) al comma 23.2 le parole “del deflatore” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
  - g) al comma 33.2 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”.

## **Articolo 6** *Modifiche al TIC*

- 6.1 Al comma 32.1 del TIC è apportata la seguente modifica:
- a) le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”.

## **Articolo 7** *Modifiche alla RTTG*

- 7.1 Sono apportate le seguenti modifiche alla RTTG:
- a) al comma 1.1 dopo la definizione di “incremento patrimoniale” è aggiunta la seguente definizione:

“**Indice di rivalutazione del capitale** è, fino alla rivalutazione dei costi di capitale all’anno 2023 incluso (ossia fino all’Indice con base 1 nell’anno 2023), il deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat; a decorrere dalla rivalutazione all’anno 2024 (ossia dall’Indice con base 1 nell’anno 2024), con prima applicazione ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento per l’anno 2025, è l’Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea relativo all’Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all’indice generale pubblicato da Eurostat”;

- b) al comma 5.3 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- c) al comma 5.4, lettera d), le parole “al deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “all’Indice di rivalutazione del capitale”;
- d) al comma 5.5, lettera b), le parole “il deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “l’Indice di rivalutazione del capitale” e le parole “è aggiornata *ex post* secondo quanto previsto” sono sostituite dalle parole “è aggiornata *ex post*, ai fini della determinazione dei ricavi ammessi, secondo quanto previsto”;
- e) al comma 5.6, lettera a), le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- f) al comma 7.1, lettera b), le parole “il deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “l’Indice di rivalutazione del capitale”;
- g) al comma 7.3, lettera a), le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- h) al comma 22.2 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale rilevato *ex ante* ai sensi del comma 16.3 del TIROSS”;
- i) al comma 37.3bis, lettera b), le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- j) nell’intestazione della Tabella 2 le parole “Deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “Indice di rivalutazione del capitale”.

## **Articolo 8** *Modifiche alla RTDG*

8.1 Sono apportate le seguenti modifiche alla RTDG:

- a) al comma 1.1 dopo la definizione di “impresa distributrice” è aggiunta la seguente definizione:  
“**Indice di rivalutazione del capitale** è, fino alla rivalutazione dei costi di capitale all’anno 2023 incluso (ossia fino all’Indice con base 1 nell’anno 2023), il deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat; a decorrere dalla rivalutazione all’anno 2024 (ossia dall’Indice con base 1 nell’anno 2024), con prima applicazione ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l’anno 2025, è l’Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea relativo all’Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all’indice generale pubblicato da Eurostat; per la determinazione della variazione dell’Indice rilevante per l’aggiornamento delle tariffe di riferimento per l’anno 2025, al fine di consentire di esprimere il capitale investito riconosciuto con i valori effettivi dell’Indice di rivalutazione del capitale dell’anno 2024, si considera sia la variazione dell’IPCA Italia relativa all’anno 2024 rispetto all’anno 2023, sia la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi relativa ai trimestri dell’anno 2023 non considerati per l’ultimo aggiornamento tariffario precedente, pari a 0,2% (c.d. raccordo)”;
- b) al comma 33.5 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- c) al comma 52bis.1, lettera b), le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- d) al comma 53.1 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- e) al comma 54.1, lettera a), le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- f) al comma 55.1, lettera a), le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- g) al comma 56.2 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;

- h) al comma 58.1 dopo le parole “relative alle tariffe di riferimento” sono aggiunte le parole “, utilizzando, dall’anno tariffario 2026, un tasso medio di variazione dell’Indice di rivalutazione del capitale con base 1 nell’anno  $t-1$ , definito sulla base dei valori dell’Indice del medesimo anno  $t-1$  più aggiornati a disposizione, considerando le aspettative di andamento dei prezzi al consumo in Italia rese disponibili dalla Banca d’Italia”.

## **Articolo 9** *Modifiche alla RTSG*

### 9.1 Sono apportate le seguenti modifiche alla RTSG:

- a) al comma 1.1 dopo la definizione di “incremento patrimoniale” è aggiunta la seguente definizione:  
“**Indice di rivalutazione del capitale** è, fino alla rivalutazione dei costi di capitale all’anno 2023 incluso (ossia fino all’Indice con base 1 nell’anno 2023), il deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat; a decorrere dalla rivalutazione all’anno 2024 (ossia dall’Indice con base 1 nell’anno 2024), con prima applicazione ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento per l’anno 2025, è l’Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea relativo all’Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all’indice generale pubblicato da Eurostat; per la determinazione della variazione dell’Indice rilevante per la rideterminazione dei ricavi di riferimento per l’anno 2025, al fine di consentire di esprimere il capitale investito riconosciuto con i valori effettivi dell’Indice di rivalutazione del capitale dell’anno 2024, si considera sia la variazione dell’IPCA Italia relativa all’anno 2024 rispetto all’anno 2023, sia la variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi relativa ai trimestri dell’anno 2023 non considerati per l’ultimo aggiornamento tariffario precedente, ossia per i ricavi di riferimento 2024, pari a 0,0% (c.d. raccordo)”;
- b) al comma 4.3, lettera d), le parole “al deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “all’Indice di rivalutazione del capitale”;
- c) al comma 4.4, lettera b), le parole “il deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “l’Indice di rivalutazione del capitale”;
- d) al comma 4.8, lettera a), le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito all’anno precedente l’anno di presentazione della proposta tariffaria” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- e) al comma 6.1, lettera b), le parole “il deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “l’Indice di rivalutazione del capitale”;
- f) al comma 6.2, lettera a), le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito all’anno precedente l’anno di presentazione della

- proposta tariffaria” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- g) al comma 8.1, lettera b), le parole “il deflatore degli investimenti” sono sostituite dalle parole “l’Indice di rivalutazione del capitale”;
  - h) al comma 8.2 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
  - i) al comma 8.3 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito all’anno precedente l’anno di presentazione della proposta tariffaria” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
  - j) al comma 10.1 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
  - k) al comma 18.1, lettera c), punto iii), le parole “il deflatore degli investimenti riportato nella Tabella 2” sono sostituite dalle parole “l’Indice di rivalutazione del capitale”;
  - l) nell’intestazione della Tabella 2 le parole “Deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “Indice di rivalutazione del capitale”.

## **Articolo 10**

### *Modifiche alla RTRG*

#### 10.1 Sono apportate le seguenti modifiche alla RTRG:

- a) al comma 1.1 dopo la definizione di “incremento patrimoniale” è aggiunta la seguente definizione:  
“**Indice di rivalutazione del capitale** è, fino alla rivalutazione dei costi di capitale all’anno 2023 incluso (ossia fino all’Indice con base 1 nell’anno 2023), il deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell’Istat; a decorrere dalla rivalutazione all’anno 2024 (ossia dall’Indice con base 1 nell’anno 2024), con prima applicazione ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento per l’anno 2025, è l’Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea relativo all’Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all’indice generale pubblicato da Eurostat;
- b) al comma 4.2, lettera d), le parole “al deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “all’Indice di rivalutazione del capitale”;
- c) al comma 4.3, lettera b), le parole “il deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “l’Indice di rivalutazione del capitale”;

- d) al comma 4.7, lettera a), le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- e) al comma 6.1, lettera b), le parole “il deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “l’Indice di rivalutazione del capitale”;
- f) al comma 6.3, lettera a), le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- g) al comma 12.2 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall’Istat rilevante per il 2024” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale di cui al comma 4.3, lettera b)”;
- h) al comma 12.3 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- i) al comma 15.3 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- j) al comma 29.2, lettera b), le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- k) al comma 29.4 le parole “del deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “dell’Indice di rivalutazione del capitale”;
- l) nell’intestazione della Tabella 2 le parole “Deflatore degli investimenti fissi lordi” sono sostituite dalle parole “Indice di rivalutazione del capitale”.

## **Articolo 11**

### *Definizione di parametri comuni ai servizi soggetti alla regolazione ROSS*

- 11.1 Il tasso medio di variazione dell’Indice di rivalutazione del capitale per la costruzione dell’Indice con base 1 nell’anno 2023, di cui al comma 16.4 del TIROSS, definito *ex post* in modo omogeneo per i servizi soggetti alla regolazione ROSS ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi, è pari all’1,2%.
- 11.2 Il tasso medio di variazione dell’Indice di rivalutazione del capitale per la costruzione dell’Indice con base 1 nell’anno 2024, di cui al comma 16.4 del TIROSS, definito *ex post* in modo omogeneo per i servizi soggetti alla regolazione ROSS ai fini della determinazione dei vincoli ai ricavi ammessi, è pari all’1,1%.
- 11.3 Il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l’aggiornamento della *baseline* dei costi operativi all’anno 2024, di cui al comma 36.2 del TIROSS, uguale per tutti i servizi soggetti alla regolazione ROSS, è pari allo 0,8%.



## **Articolo 12**

### *Definizione dei tassi di rivalutazione del capitale per gli anni 2024 e 2025*

- 12.1 Con riferimento ai servizi a cui si applica la regolazione ROSS, ai fini dell'aggiornamento *ex post* per l'anno 2024, il valore del c.d. raccordo di cui all'Articolo 42 dei criteri ROSS è definito pari a:
- a) 5,2%, per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica e per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
  - b) 6,6%, per il servizio di trasporto gas.
- 12.2 Con riferimento al servizio di trasmissione dell'energia elettrica e al servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica, il tasso di variazione *ex post* dell'Indice di rivalutazione del capitale per la costruzione dell'indice con base 1 nell'anno 2023, rilevante per la determinazione dei ricavi ammessi 2024, sulla base del valore del raccordo di cui al precedente comma 12.1, lettera a), e della variazione annuale di cui al comma 11.1, è pari al 6,5%.
- 12.3 Con riferimento al servizio di trasporto gas, il tasso di variazione *ex post* dell'Indice di rivalutazione del capitale per la costruzione dell'indice con base 1 nell'anno 2023, rilevante per la determinazione dei ricavi ammessi 2024, sulla base del valore del raccordo di cui al precedente comma 12.1, lettera b), e della variazione annuale di cui al comma 11.1, è pari al 7,9%.
- 12.4 Con riferimento al servizio di rigassificazione del Gnl:
- a) ai fini dell'aggiornamento *ex post* per l'anno 2024, in coerenza con i criteri ROSS, il valore del c.d. raccordo è definito pari al 6,6%;
  - b) il tasso di variazione *ex post* dell'Indice di rivalutazione del capitale per la costruzione dell'indice con base 1 nell'anno 2023, rilevante per la rideterminazione dei ricavi di riferimento 2024, sulla base del valore del raccordo di cui alla precedente lettera a) e della variazione annuale di cui al comma 11.1, è pari al 7,9%.
- 12.5 Il tasso di variazione annuale dell'Indice di rivalutazione del capitale è definito:
- a) per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale: pari al 6,2% per l'anno 2024, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento definitive per il medesimo anno, e pari all'1,3% per l'anno 2025, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie e delle tariffe di riferimento definitive per il medesimo anno;
  - b) per il servizio di stoccaggio del gas naturale: pari al 6,1% per l'anno 2024, ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2024, e pari

all'1,1% per l'anno 2025, ai fini della rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2025.

### **Articolo 13**

#### *Disposizioni relative all'aggiornamento delle opzioni tariffarie per l'anno 2026*

13.1 Con riferimento ai servizi di distribuzione e misura in reti isolate di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, ai fini dell'aggiornamento delle opzioni tariffarie *ot* di cui, rispettivamente, all'articolo 65 e all'articolo 69 della RTDG, per l'anno 2026:

- il tasso di variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale, espresso in termini percentuali, è determinato sulla base della seguente formula, con arrotondamento alla prima cifra decimale:

$$var\_Irc_{AT=2026}^{ot} = (1 + var\_Irc_{AT=2026}^{stim}) * \frac{(1 + 6,2\%) * (1 + 1,3\%)}{(1 + 5,3\%) * (1 + 0,3\%)} - 1$$

dove:

- $var\_Irc_{AT=2026}^{stim}$  è il tasso di variazione dell'indice di rivalutazione del capitale per l'anno tariffario 2026, come stimato ai fini della determinazione delle tariffe obbligatorie per il medesimo anno.

### **Articolo 14**

#### *Disposizioni finali*

- 14.1 È pubblicata nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, integrandone la motivazione, una Relazione tecnica contenente i dettagli relativi agli orientamenti prospettati dall'Autorità nel documento per la consultazione 340/2024/R/COM, alle osservazioni pervenute in esito alla consultazione e alle valutazioni e decisioni finali dell'Autorità.
- 14.2 In deroga alle disposizioni di cui al comma 3.2 della RTDG, le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024 e le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025, per i servizi di distribuzione e misura del gas, verranno definite, rispettivamente, entro il 31 maggio 2025 ed entro il 30 giugno 2025.
- 14.3 In deroga alle disposizioni di cui al comma 22.1, lettera a), del TIT, le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2025, per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, verranno definite entro il 31 maggio 2025.

14.4 La presente deliberazione e il testo aggiornato del TIROSS, della deliberazione 497/2023/R/COM, della RTTE, del TIT, del TIC, della RTTG, della RTDG, della RTSG e della RTRG, come risultanti dalle modifiche di cui al presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 marzo 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*